



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



**Principi  
normativi**

## I Principi Normativi della Società Cooperativa

La cooperativa è una società  
(cioè un'impresa formata da più persone)  
caratterizzata dallo **scopo mutualistico**.



*Art. 2511 del Codice Civile:  
“le cooperative sono società  
a capitale variabile  
con scopo mutualistico”*

Per procedere alla **legale costituzione** di una cooperativa è necessario che **i soci siano almeno tre.**

Se i soci sono **almeno nove** non sussiste tale vincolo.

La legge determina il **numero minimo dei soci** necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Se la cooperativa è formata **da tre a otto soci** è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della **società a responsabilità limitata.**



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



**Il vantaggio perseguito dai soci** di una società cooperativa risiede in primo luogo nella realizzazione di **rapporti di scambio a condizioni più vantaggiose** di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio vale anche a **caratterizzare i diversi tipi di cooperative** nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

## Le Tipologie Cooperative

A seconda del **tipo di rapporto mutualistico** che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative:

### COOPERATIVE DI UTENZA

Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi.

### COOPERATIVE DI LAVORO

Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").

### COOPERATIVE DI SUPPORTO

Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

**Le cooperative sono inoltre classificate in otto sezioni a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell'attività svolta.**

## **COOPERATIVE DI CONSUMO**

**Assicurano ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.**

**Gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci.**

**Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".**



## **COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO**

Si costituiscono per permettere ai soci di **usufruire di condizioni di lavoro migliori** sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.

Svolgono la propria attività sia nella **produzione diretta dei beni** che nella **fornitura dei servizi**.

Si tratta della tipologia di cooperativa di “LAVORO”.



## **COOPERATIVE AGRICOLE**

Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di **conduzione agricola**, sia attività di **commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli** conferiti dai soci.

Sono normalmente cooperative di “SUPPORTO” quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto è basato sul conferimento dei prodotti.

Possono essere di “LAVORO” quando trattasi di conduzione agricola (es: coop di braccianti).





## **COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI**

Rispondono alle esigenze di **soddisfare un bisogno abitativo delle persone**, realizzando complessi edilizi che vengono assegnati ai soci

- **in proprietà** se la cooperativa è a "proprietà divisa"
- **in diritto di godimento** se è a "proprietà indivisa".

Sono sempre cooperative di "UTENZA".



## **COOPERATIVE DI TRASPORTO**

Associano singoli trasportatori iscritti all'Albo e ai quali **garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto** a mezzo di soci-lavoratori.

Se associano trasportatori “imprenditori” rientrano nella tipologia di “SUPPORTO”; se associano trasportatori soci-lavoratori si rifanno alla tipologia di “LAVORO”



## COOPERATIVE PER LA PESCA

Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un **impegno diretto** dei soci o **attività di servizio** ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.

Sono di “SUPPORTO” se associano soci-imprenditori e di “LAVORO” se associano soci-lavoratori.



## **COOPERATIVE SOCIALI**

Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1981 perseguono l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

Si distinguono in:

### **TIPO A**

Gestione servizi socio-sanitari ed educativi

### **TIPO B**

Attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

A seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte anche ad una delle precedenti sezioni, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



## Il Socio

Dallo scopo mutualistico deriva **una regola caratteristica delle cooperative.**

**Il socio cooperatore** non si limita a finanziare la cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, **deve anche possedere i necessari requisiti.**

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da **un apposito regolamento interno** approvato dall'assemblea dei soci.

## Art. 2527 Requisiti dei soci

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo **criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.**

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in **una categoria speciale** in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



## **Il Requisito della Prevalenza**

**Le coop si distinguono in cooperative**

**a mutualità prevalente**

**a mutualità NON prevalente**

**Il requisito della prevalenza è elemento  
necessario per ottenere particolari  
benefici fiscali.**

**Sono cooperative a mutualità prevalente in ragione dello scambio mutualistico quelle che:**

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;**
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;**
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art.2512 del codice civile)**

**Gli amministratori e i sindaci devono comunicare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.**

**Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente.**



# I Requisiti Mutualistici

Costituiscono **il cuore** della disciplina cooperativa.

Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici (art.2514 C.C):

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- 1. la salvaguardia del carattere mutualistico**  
in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
- 2. l'accumulazione indivisibile**  
per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



## Il Ristorno

I ristorni sono la **ridistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa**, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- **in un'integrazione dei salari** (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- **in un rimborso di costi o aumento di ricavi al socio.**

Il ristorno può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



## Quote e Azioni

**Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.**

**La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro (art.2525 del codice civile, comma 1 e 2).**

**Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.**



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



## Rivalutazione delle Quote delle Azioni

Le cooperative e i loro consorzi possono **destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.**

In tal modo **possono essere superati i limiti massimi** di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

## Il Prestito Sociale

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso **il prestito sociale.**

Vanno soddisfatte le seguenti condizioni:

- le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (dal 01/01/04 euro 60.063 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 30.031 per le restanti cooperative);
- le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
- la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia.

## La Personalità Giuridica

Oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), le cooperative devono adottare **il quadro normativo delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata** secondo la seguente tabella:

Numero SOCI	Totale ATTIVO PATRIMONIALE	PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	FORMA ADOTTABILE
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche	Solo SRL
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	SRL o SPA
più di 19	fino a 1 mln euro	fisiche/giuridiche	SRL o SPA
più di 19	più di 1 mln euro	fisiche/giuridiche	Solo SPA



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



## Variabilità del Capitale Sociale

Le cooperative sono **società a capitale variabile** (art.2511del codice civile).

Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito.



## **Gli Organi Sociali**

**Le società operano attraverso organi:  
svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone  
fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi.**

### **Organi individuali**

**Presidente,  
Amministratore unico,  
...**

### **Organi collegiali**

**Assemblea dei Soci,  
Collegio Sindacale,  
Consiglio di Amministrazione,  
...**



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



## L'assemblea dei Soci

All'interno dell'assemblea dei soci,  
il socio è in un **rapporto di totale parità**  
con il resto della compagine sociale.

L'assemblea può essere **ordinaria o straordinaria**,  
a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.  
In alcune ipotesi vi è l'obbligo delle assemblee separate  
(art.2540 del codice civile).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta  
all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio  
sociale.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



L'assemblea è convocata mediante avviso che deve contenere **il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.**

La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione oppure con altri **mezzi idonei.**

**Le maggioranze richieste** per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.



IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



All'assemblea possono **partecipare tutti i soci** e **hanno diritto di voto** solo i soci cooperatori iscritti a da almeno novanta giorni.

**E' possibile il voto per delega,** ma i delegati devono essere soci.  
Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



**Vale il principio di “una testa un voto”,  
qualunque sia il numero delle azioni possedute  
o il valore della quota.**

**Per i soci cooperatori persone giuridiche l’atto  
costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque,  
in relazione dell’ammontare della quota o al numero  
dei loro membri.**

**Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può  
essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può  
essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all’insieme  
dei soci presenti.**

Nelle **cooperative di “supporto”** dove è presente la figura del **“socio-imprenditore”** è possibile attribuire un **voto plurimo** ad una categoria di soci in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

**L’attribuzione del voto plurimo è però condizionata da una duplice limitazione:**

### **Individuale**

ciascun “socio pesante” non può esprimere più di 1/10 dei voti in ciascuna assemblea generale;

### **di categoria**

alla categoria non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



## Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo che ha il compito di **gestire l'impresa sociale** secondo **l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci** e nei limiti fissati dallo statuto.

È subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili per tre mandati consecutivi nelle coop Spa mentre non vi è alcun limite nelle coop srl.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



**Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie.**

**Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto statutariamente.**

**All'interno del consiglio di amministrazione **viene eletto un Presidente**, che ha la rappresentanza legale della società e ha il compito di convocare il CdA fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri.**





IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI



L'atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a **particolari categorie di soci** (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati).

La norma è particolarmente significativa perché dimostra **il collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui è espressione.**

In luogo del consiglio di amministrazione (in particolare nelle coop srl), può essere nominato un amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio.



**IMMAGINA  
PROGETTA  
COSTRUISCI**



## **Il Collegio Sindacale e il Controllo Contabile**

**È composto da 3 membri effettivi di cui 1 presidente e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.**

**È nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.**

**Il collegio sindacale è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale.**

## È obbligatoria la nomina del collegio sindacale:

**1. Se è previsto l'obbligo di nomina in Statuto**

**2. Se la cooperativa effettua l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi**

**3. Quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2477 e 2435-bis c.c:**

- *Capitale sociale > 120.000 euro*
- *oppure per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:*
  - Attivo > 3.125.000 euro*
  - Ricavi > 6.250.000 euro*
  - Dipendenti medi > 50*